

ODV 3155

GG.6.3/97

2014



@

ApertaMente

Associazione Culturale



179150 V



Il giorno 25 Giugno dell'anno 2019 alle ore 17.30 presso l'abitazione del vice-presidente Bruna Pizzi si è tenuta l'Assemblea Ordinaria dei soci dell'Associazione culturale ApertaMente per discutere e deliberare il seguente O.D.G.:

1. Modifica dello Statuto dell'Associazione approvato il 5 Maggio dell'anno 2017.

Il Presidente, Orlando Botti, constatata la presenza dei seguenti soci:

- Basso Clarice
- De Lucis Felice
- Ghiglione Milvia
- Grandi Gianna
- Guasco Mariangela
- Lillo Marenza
- Littardi Anna
- Pizzi Bruna
- Salvaterra Marina

A.O.O. REGIONE LIGURIA PROTOCOLLO GENERALE
17.10.19 112950
* PROTOCOLLO 298979

dichiara la seduta valida e atta a deliberare.

Il Presidente legge lo Statuto modificato che viene votato all'unanimità e allegato al presente libro dei verbali, corredato dalle firme del Presidente, Orlando Botti, e della Segretaria, Gianna Grandi.

Avendo esaurito il punto all'O.D.G., il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 19,00

Il Presidente

La Segretaria

Botti Orlando

REGIONE LIGURIA Settore Politiche Sociali, Terzo Settore, Immigrazione e Pari Opportunità PERVENUTO IN DATA	
17 OTT 2019	
ASSEGNATO A	<i>Don. 350 Sbruno</i>
IN DATA	
IL DIRIGENTE	AGENZIA DELLE ENTRATE

27 GIU. 2019
Registrazione
Versati €
Il Dirigente Provinciale
Il Direttore Territoriale

Gianna Grandi

891 3

esecuto

[Signature]

Associazione Culturale ApertaMente ODV

STATUTO

Art.1 Costituzione e sede

1. E' costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Culturale ApertaMente Imperia ODV" con sede in Imperia. *OK*
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione organizzazioni di volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. I contenuti e la struttura dell'Organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
L'organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art.2 Carattere dell'organizzazione

L'Organizzazione è apartitica e aconfessionale. Le prestazioni dell'organizzazione sono erogate esclusivamente a titolo gratuito, tramite l'apporto prevalente e determinante dei propri volontari. L'organizzazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.
L'organizzazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli o coordinamenti e/o associazioni aventi analoghi scopi.

Art.3 Scopi e attività dell'Organizzazione

1. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'Associazione in particolare si propone di:

- Aprire il dibattito su temi politici e culturali di particolare attualità coinvolgendo il maggior numero di persone possibile.
- Promuovere la più ampia educazione all'attività civica e politica, alla legalità, e alla parità di genere
- Favorire lo studio, il confronto e la diffusione di conoscenze, idee ed orientamenti culturali atti a sviluppare la consapevolezza dei problemi contemporanei ed a formare le coscienze e il senso comune dei cittadini ai valori sopra indicati.
- Elaborare proposte atte a risolvere i problemi del Paese e della città in armonia con i principi ispiratori dell'Associazione.

Art.4 Requisiti dei Soci

Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche che accettino lo statuto dell'Organizzazione e ne condividano gli scopi. L'Organizzazione tiene costantemente aggiornato l'elenco dei Soci in un apposito registro e lo tiene disponibile per la consultazione.

Art.5 Ammissione dei Soci

L'ammissione dei soci è libera. L'accettazione della domanda è deliberata dal Consiglio Direttivo, il quale deve esaminarla entro un mese dal ricevimento.

Nell'ammissione della domanda l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

In assenza di un esplicito accoglimento della domanda entro il termine predetto s'intende che la stessa sia stata accettata. In caso di diniego, l'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

Art.6 Diritti e doveri dei Soci

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.

Gli aderenti sono assicurati contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso i terzi. Gli aderenti godono del pieno elettorato attivo e passivo; hanno diritto a partecipare alle assemblee e ad esprimere il proprio voto; hanno diritto di essere informati sulle attività dell'organizzazione, controllarne l'andamento; hanno il diritto di esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'organo di amministrazione e hanno diritto di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.

Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dall'Assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art.7 Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- Dimissioni
- Espulsioni
- Morosità
- Morte

L'Assemblea può decidere l'espulsione di un Socio che compie azioni ritenute non compatibili con gli scopi dell'Organizzazione stessa.

Il mancato pagamento della quota sociale annuale comporta l'automatica esclusione del Socio per morosità.

Art.8 Organi dell'organizzazione

Sono organi dell'Organizzazione di volontariato:

- Assemblea generale dei Soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Segretario
- Tesoriere
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)

- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile², non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'elezione degli organi dell'Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata e limitata ed è uniformata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.9 Partecipazione all'assemblea

L'assemblea è organo sovrano dell'Organizzazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell'orientamento generale della stessa.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i Soci in regola con il pagamento delle quote annuali.

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno un terzo dei Soci.

Art-10 Convocazione dell'assemblea

La convocazione dei Soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o email o sms nonché per affissione pubblica.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art.11 Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci; in seconda convocazione, almeno due ore dopo, qualunque sia la presenza dei soci.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza di 3/5 dei Soci.

E' ammesso l'intervento per delega. Ogni Socio non può avere più di una delega.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dagli intervenuti, che nominano altresì un segretario verbalista. Delle assemblee verranno redatti verbali firmati dal Presidente e dal segretario e trascritti sull'apposito libro verbali.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, sono valide con la maggioranza minima della metà più uno dei voti.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza dei voti espressi.

Le deliberazioni validamente espresse sono vincolanti per tutti i Soci.

Art.12 Compiti dell'assemblea

Sono compiti dell'assemblea ordinaria:

- Approvare i bilanci con relative relazioni
- Eleggere i membri del Direttivo
- Deliberare, su proposta del Direttivo, le quote di ammissione dei Soci
- Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal Direttivo
- Deliberare su eventuale espulsione di un Socio
- Discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

Sono compiti dell'assemblea straordinaria:

- Deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell'Organizzazione
- Deliberare sulla modifica dello statuto
- Deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all'ordine del giorno

Art.13 Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell'organizzazione e ha il compito di:

- Convocare l'assemblea
- Accogliere o rigettare le richieste di ammissione di nuovi soci
- Predisporre il programma di attività da sottoporre all'assemblea
- Predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea
- Dare esecuzione alle deliberazioni assembleari e predisporre le relazioni annuali sulle attività svolte
- Deliberare su ogni questione per l'attuazione delle sue finalità
- Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione
- Deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da altro componente del Consiglio Direttivo
- Verificare annualmente i requisiti richiesti per la permanenza dei Soci nell'organizzazione
- Deliberare sulla partecipazione dell'Organizzazione ad enti ed istituzioni pubbliche o private che interessano la sua attività
- Redigere eventuale regolamento interno
- Procedere agli adempimenti relativi all'avvio o interruzioni di rapporto di collaborazione e dipendenza
- Erogare le sanzioni disciplinari

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

Art.14 Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di cinque membri eletti dall'assemblea ordinaria, scelti tra le persone fisiche associate; esso deve essere composto da 7 a 11 membri. Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente e eventualmente un Vicepresidente, un segretario, un tesoriere ed eventualmente un suo sostituto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni-

Art.15 Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutti i casi in cui lo ritenga necessario e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.

La convocazione può essere fatta in forma verbale o scritta con l'indicazione dell'ordine del giorno e inviata a mezzo fax, posta, email o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione che sarà ugualmente costituita in mancanza delle formalità di cui sopra se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Art.16 Il Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Organizzazione e sovrintende alla conduzione della stessa. I suoi compiti sono:

- Attua le deliberazioni dell'assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo
- Delega, in via transitoria o permanente, a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti
- Può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo
- Collabora con il tesoriere e vigila sulla tenuta dei libri contabili
- Cura i rapporti con le banche ed enti privati; con firma disgiunta da quella del tesoriere può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati

Art.17 Il Segretario

Il segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:

- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro Soci e del registro volontari
- Provvede al disbrigo della corrispondenza
- E' responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo

Art.18 Il Tesoriere

Il tesoriere ha i seguenti compiti:

- Assiste il Consiglio Direttivo nella redazione del bilancio consuntivo
- Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Organizzazione nonché alla conservazione della documentazione relativa
- Provvede alla gestione finanziaria e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo

ART. 19 Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili; vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;

esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs.117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 20 Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

Art.21 Patrimonio dell'Organizzazione

Il patrimonio dell'Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo, da eventuali avanzi di eccedenza di gestione e da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni.

Art.22 Entrate dell'Organizzazione

Le entrate dell'Organizzazione sono costituite:

- Dalle quote associative
- Da versamenti volontari degli associati
- Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti pubblici o privati
- Da proventi derivanti da raccolte pubbliche o di attività commerciali occasionali nel rispetto della normativa vigente

Art.23 Destinazione degli avanzi di gestione

All'Organizzazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Organizzazione stessa

, a meno che la distribuzione e la destinazione non siano imposte per legge. L'organizzazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.

Art.24 Quota sociale

La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'Organizzazione: Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art.25 Bilanci

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.

Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria di Soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art.26 Gratuità delle cariche

Tutte le cariche sociali sono gratuite e i servizi prestati dai Soci volontari all'Organizzazione sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche indiretto e non possono essere remunerati in alcun modo e in alcun titolo nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa. I Soci non assumono nessuna responsabilità patrimoniale oltre l'importo delle quote da ciascuno versate.

Art.27 Scioglimento o liquidazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione si scioglie su delibera di un'assemblea appositamente convocata. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.28 Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

IL PRESIDENTE



LA SEGRETARIA

